

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

Art. 5

(Assetto del territorio e edilizia)

(omissis)

8. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di incarichi di progettazione, di redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e per ulteriori spese tecniche, generali e di collaudo necessarie all'esecuzione di tali opere.

9. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo annuo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il 30 settembre di ogni anno. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019 e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, le domande sono presentate a partire dal 31 gennaio 2018.

9 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 9 sono archiviate.

10. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato, si procede alla revoca del finanziamento.

11. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo per gli incarichi e l'impegno dell'Ente all'affidamento degli stessi entro il termine di cui al comma 10, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato delle aree e degli edifici per i quali si chiede il finanziamento.

12. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

13. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

Note:

1 Parole sostituite al comma 8 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019

2 Parole aggiunte al comma 9 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019

3 Comma 9 bis aggiunto da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019

4 Parole soppresse al comma 10 da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 13/2019

5 Comma 11 sostituito da art. 5, comma 8, lettera e), L. R. 13/2019